

giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

5.1. che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo messo comunale ai soggetti interessati;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché trasmessa all'UTG –Prefettura di Teramo e sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

IL SINDACO
DI GIUSEPPE



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 *** C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it - PEC: roccasm@pec.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

Ordinanza Sindacale n. 11 del 01-03-2019

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DEMOLIZIONE/MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO LESIONATO DA EVENTO CALAMITOSO E CONSEGUENTEMENTE PERICOLANTE SITO IN FRAZIONE ACQUARATOLA

IL SINDACO

Premesso:

- in data 24/08/2016 il Sisma che ha colpito l'Italia centrale ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Rocca Santa Maria;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e che il Comune di Rocca Santa Maria è tra i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatesi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Tenuto conto

- che l'art. 2 comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 4);
 - d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art.5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;

-che l'articolo 16 della medesima Legge n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli delle autorità comunali di protezione civile;
- che l'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche

Immobile	Foglio 13 Particella 164 sub I	
Ubicazione	Frazione Acquarataola	BILANZOLA ADALCISA nata a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 27/06/1934 – CF BLNDGCS34H67H440J BILANZOLA FORTUNATO FU LUIGI BILANZOLA FRANCESCO FU LUIGI BILANZOLA GENEROSO FU GIOVANNI BILANZOLA GINA nato/a a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 02/06/1926 BILANZOLA MARIA nato/a a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 07/10/1932 BILANZOLA MODESTO LUIGI nato/a a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 15/06/1923 BILANZOLA RITA nata a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 13/01/1939 – CF BLNRTT139A53H440Q BILANZOLA ROMEO nato a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 10/01/1954 – CF BLNRMOS4A10H440R CARDAMONE ANNUNZIATA nato/a a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 26/02/1898 GUERRIERI ANGELA MARIA nata a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 07/02/1931 – CF GRRLM31B47H440P

Considerato, pertanto:
-che risulta necessario e urgente provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la messa in sicurezza mediante puntellature e/o demolizioni e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili:

Rilevate:
Le condizioni di instabilità del muro prospiciente la Via Pubblica in frazione Acquarataola dell'immobile sito in frazione Acquarataola censito catastalmente al foglio 13 particella 164;
-che l'articolo 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
-che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui sono incorsi;

-che sussistono pertanto i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, con provvedimenti finalizzati a garantire i relativi interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
-che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e ragioni che ne rendano necessaria l'adozione;
Tenuto conto:
-che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
-che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;
Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;
Visto l'articolo 16 del D.P.R. n. 66/1981;

ORDINA

1.1. Il transennamento immediato e la messa in sicurezza, senza spesa alcuna a carico dei proprietari, dell'immobile di proprietà come da visura catastale dei sigg.ri: Bilanzola Adalgisa, Bilanzola Fortunato Fu Luigi, Bilanzola Francesco Fu Luigi, Bilanzola Generoso Fu Giovanni, Bilanzola Gina, Bilanzola Maria, Bilanzola Modesto Luigi, Bilanzola Norma Anna, Bilanzola Pierino, Bilanzola Rina Pasqualina, Bilanzola Rita, Bilanzola Romeo, Cardamone Annunziata, Guerrieri Angela Maria, censito in catasto terreni al foglio n. 13, particella n. 164 sub I, per le finalità della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
1.2. All'Ufficio Tecnico dell'Ente di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura:
a) Redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto da mettere in sicurezza a cura tecnico Ing. qualificato, appositamente incaricato, corredata da fotografie e da una relazione tecnica analitica che indichi le caratteristiche dell'intervento;
b) Convocazione tempestiva del proprietario sul sito del fabbricato, per l'assistenza alla redazione del verbale stesso ed alla condivisione e sottoscrizione dello stesso;
c) In caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni, e l'immediato avvio dei lavori.
1.3. L'U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza.

DEMANDA

2.1. al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

INFORMA

3.1. che il Responsabile del provvedimento amministrativo del presente atto/provvedimento è il Geom. Daniele Di Francesco;
3.2. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
3.3. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA INOLTRE

4.1. che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione dell'Abruzzo – Sez. I, Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120